

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA

via Mons. Farina n. 62 * Tel. 0881.307215 * Fax 0881.307240

www.asifoggia.it

asifoggia@pec.it

segreteria@asifoggia.it

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE ED INDUSTRIALE

Adottato dall'Assemblea Generale ASI nella seduta del 27-06-2013.

Entrato in vigore il 1° febbraio 2014.

GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI PER ACQUA POTABILE ED INDUSTRIALE

Art. 1 - La direzione, la gestione e la sorveglianza del servizio d'acquedotto e del servizio di distribuzione dell'acqua agli utenti, sono affidate, ai sensi delle vigenti leggi, al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia ed espletate in conformità di esse e del presente regolamento. E' fatto obbligo alle industrie insediate di avvalersi dei servizi idrici consortili; è pertanto vietata l'utilizzazione di acque prelevate all'interno del lotto attraverso perforazioni del suolo, salvo specifiche autorizzazioni del Consorzio e comunque fino a che quest'ultimo non si dichiara in grado di fornire il fabbisogno richiesto. In applicazione di quanto sopra le ditte che attualmente utilizzano acque da pozzi devono comunicare i quantitativi prelevati, per le conseguenti determinazioni del Consorzio.

VIGILANZA IGIENICO SANITARIA DELL'ACQUA

Art. 2 - L'acqua è distribuita mediante le apposite condotte per acqua potabile ed industriale. L'utente è tenuto a sua cura, spese e responsabilità a contrassegnare i punti di prelievo, sia prestabiliti che possibili, in modo da rendere edotto chiunque, circa la potabilità dell'acqua distribuita, differenziandoli così da quelli ad uso industriale.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 3 - Le concessioni d'acqua sia potabile che industriale sono effettuate a deflusso libero, misurato da contatore.
Il Consorzio potrà, a sua discrezione, ammettere concessioni a forfait con erogazione a bocca libera per le bocche antincendio.

SPECIE DELLE CONCESSIONI

Art. 4 - Le concessioni, sia d'uso potabile che industriale, si dividono in:
a) ordinarie
b) provvisorie

Le concessioni di acqua per uso potabile sono distinte da quelle per uso industriale.

Esse vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nell'atto di concessione. Ogni prelevamento d'acqua da parte dei privati all'infuori che dalle bocche d'erogazione impiantate per regolari concessioni è vietato e considerato in malafede anche agli effetti penali.

DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 5 - Le concessioni ordinarie hanno di norma la durata a tempo indeterminato. Potrà il Consorzio per casi particolari per industrie di carattere temporaneo o per altri usi autorizzare una più breve durata della concessione da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, modi di somministrazione dell'acqua, prezzo e condizioni particolari di fornitura.

MODALITA' PER LA DISDETTA

Art. 6 - Gli utenti che non intendono rinnovare il contratto per la fornitura dell'acqua potabile ovvero industriale, devono dichiararlo per iscritto mediante Raccomandata R.R. al Consorzio, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare e cioè entro il 30 settembre. In mancanza di disdetta la fornitura s'intende rinnovata per un altro anno alle stesse condizioni e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta salvo la facoltà del Consorzio di cui all'art. 9 del presente regolamento. L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la rimozione del misuratore.

SCARICO DELLE ACQUE

ART. 7 - Ogni concessione d'acqua potabile ovvero industriale è subordinata all'accertamento da parte del Consorzio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante allacciamento alla rete fognante consortile o in mancanza, con altro sistema ritenuto idoneo dalla competente autorità Sanitaria. L'accertamento deve essere condotto tenute presenti le vigenti disposizioni di legge e le disposizioni particolari emanate in materia di scarichi, dal Consorzio.

DOMANDA DI CONCESSIONE

Art. 8 - LA domanda di concessione dovrà essere redatta in conformità di apposito modello rilasciato dal Consorzio, dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e contenerci le seguenti indicazioni:

- a) cognome e nome, qualità, data e luogo di nascita, residenza del richiedente.
- b) se proprietario, enfiteuta od affittuario dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione.
- c) indicazione ed ubicazione dell'immobile per il quale l'acqua é richiesta.
- d) dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni.
- e) numero di codice fiscale e partita IVA della ditta.

La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata da titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario dal nulla osta del proprietario e dalla scrittura di fitto che ne dimostri l'ulteriore durata superiore od uguale a quella prescritta dall'art. 5.

Ogni domanda di concessione d'acqua sia potabile che industriale comporta il pagamento da effettuarsi presso la sede dello Ente, della tassa fissata in € 100,00= a titolo di concorso nella spesa d'istruttoria della pratica di concessione. Tale tassa resta efficace, perché l'utente possa ottenere la concessione, entro un periodo di mesi sei. Decorso detto termine occorrerà ripetere il versamento, salvo che il ritardo non dipende da fatto del Consorzio. La tassa stessa non sarà restituita all'utente anche se la concessione non avrà luogo per determinazione del Consorzio.

DIRITTO DI RIFIUTO E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI

Art. 9 - Il Consorzio, previo accertamento e parere tecnico, avrà facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di concessione, ovvero di subordinare l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà del Consorzio di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutarne il rinnovo, qualora si verificassero condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dal Consorzio stesso.

MODALITA' SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE

Art. 10 - Accertata la possibilità della concessione il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenere la concessione, comprensiva degli eventuali contributi a fondo perduto ove dovuti sulle condotte stradali e delle altre somme dovute per depositi cauzionali a norma dei successivi articoli.

Il preventivo sarà redatto in base ad apposita tariffa dei prezzi dei lavori e dei materiali preventivamente approvati dal Consorzio e dallo stesso aggiornata periodicamente, ovvero in via eccezionale in base ad un rimborso a forfait delle spese di costruzioni delle relative derivazioni trasversali, commisurate alla lunghezza delle stesse, alle particolari caratteristiche dell'impianto ed eventualmente all'importanza della concessione, con l'aumento in entrambi i casi della percentuale del 20% per spese generali tecniche e d'amministrazione.

Art. 11 - Per l'ottenimento della concessione il richiedente dovrà tassativamente provvedere al versamento esclusivamente presso la sede consortile, dove si rilascerà apposita ricevuta, delle somme richieste a norma dell'art. 10 e quindi procedere alla stipula d'apposito atto di concessione sullo schema fornito dal Consorzio stesso. Le stesse norme del presente articolo, oltre al versamento della tassa d'istruttoria, valgono per lo spostamento di derivazioni di precedenti concessioni. In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione, rescissa o scaduta, il richiedente corrisponde al Consorzio, oltre il diritto di cui all'art. 15, tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell'impianto fino al contatore. La concessione d'acqua s'intenderà definitivamente accordata solo dopo deliberazione d'approvazione adottata dal Consorzio.

NORME PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE

Art. 12 - Tutte le spese e lavori direttamente eseguiti dal Consorzio per conto dell'utente, sono determinati in base ai prezzi della tariffa di cui al precedente art. 10. In tutti i casi in cui il Consorzio esegua i lavori a consuntivo a carico dell'utente, oltre quanto precisato dall'art. 10, l'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati è firmato dall'utente in segno d'accettazione. Nel caso che questa venga rifiutata, si procede in contraddittorio alle verifiche del lavoro e, ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato, le spese relative alla verifica sono addebitate all'utente.

Art. 13 - Spetta al Consorzio di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione al consumo massimo trimestrale richiesto dall'utente e scegliere il luogo per la derivazione della presa e per il collegamento del contatore nonché l'ubicazione di quest'ultimo. Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore, è applicato un rubinetto stradale di chiusura di cui solo gli addetti di Consorzio possono conservare le chiavi ed eseguire le manovre.

Di norma viene installato un rubinetto d'arresto dopo il contatore per gli usi dell'utente.

Art. 14 - Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura od apparecchio su suolo pubblico e comunque fino all'apparecchio misuratore é eseguito esclusivamente dal Consorzio direttamente o a mezzo degli installatori dallo stesso autorizzati.

PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Art. 15 - Le condotte stradali anche se costruite dal Consorzio con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a totale spesa degli utenti per la parte ricadente in suolo pubblico e di uso pubblico, accedono alla proprietà del Consorzio, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà, purché non siano precedenti l'apparecchio misuratore.

MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Art. 16 — Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Consorzio e sono vietate agli utenti od a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali. La spesa relativa a tali operazioni è rimborsata con il prezzo globale di fornitura; oltre le spese generali tecniche ed amministrative dell'Ente nella misura del 18%. Di qualunque guasto delle condotte e degli apparecchi, d'irregolarità nell'erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne avviso al Consorzio, che provvede di conseguenza.

MINIMI GARANTITI

Art. 17 - Per ogni concessione d'acqua potabile l'utente assume l'obbligo, per l'intera durata della concessione, di un minimo di consumo annuale garantito, stabilito nell'atto d'utenza e da pagarsi anche quando non venga consumato. Altresì, per ogni concessione d'acqua industriale, l'utente assume l'obbligo di un minimo consumo garantito annuale, anch'esso stabilito nell'atto d'utenza e da pagarsi anche quando non venga consumato.

Il minimo di consumo garantito per ogni concessione non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi dal Consorzio, che delibera in merito a mezzo del proprio Consiglio di Amministrazione. L'utente può però nel corso della concessione chiedere l'aumento del consumo minimo garantito da concedersi da parte del Consorzio salvo le limitazioni, di cui all'art. 9. In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un

nuovo atto d'utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone e prezzi dovuti. Il nuovo atto avrà vigore col primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti prescritti.

TRAPASSI

Art. 18 - I contratti di concessione d'acqua potabile non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari anche se dovrà necessariamente provvedersi al relativo trasferimento della concessione. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile fornito d'acqua potabile ovvero nel caso di cessione del proprietario concessionario, dovrà essere data partecipazione scritta al Consorzio entro mesi tre, per consentire al Consorzio stesso la successiva voltura o nuova concessione.

VARIAZIONI DI TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Art. 19 - Il Consorzio ha sempre il diritto di variare il Presente Regolamento e di adottare nuove e diverse disposizioni regolamentari; di modificare la misura del canone e delle tariffe relative ad acqua impegnata ed in eccedenza, per la prestazione dei servizi di propria competenza, cambiare le modalità della riscossione delle somme dovute in forza del presente regolamento.

Le nuove disposizioni regolamentari comprese le tariffe ivi previste, hanno efficacia solo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Fino a tale data continuano ad essere applicate le norme e le tariffe vigenti.

Per l'acqua fornita dall'A.Q.P. le variazioni dei prezzi saranno quelle risultanti dalle delibere degli organi A.Q.P. e relative alle voci acqua "uso industriale" e "quota fissa".

INTERRUZIONE DI SERVIZIO - EFFETTI - RIVALSE

Art. 20 - Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condotte, per causa di forza maggiore, pur provvedendo, nei limiti di possibilità, con la maggiore sollecitudine a rimuovere dette cause, e l'utente non potrà pretendere per questo, alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto. In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'abbonato dal pagamento del dovuto alle rispettive scadenze. Nessun rimborso è dovuto nei casi nei quali l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

Art. 21 - Nel caso in cui occorranza urgenti e non previsti quantitativi d'acqua per l'estinzione d'incendi, il Consorzio avrà facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati, o d'utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal caso alla detrazione delle quantità d'acqua eventualmente registrate dal misuratore.

RISOLUZIONI DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

Art. 22 - Le concessioni s'intendono risolte di diritto:

a) nel caso di cessazione d'industria o d'esercizio derivante dal fallimento dell'utente;

b) nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inagibilità dell'immobile da parte dell'Autorità competente.

Restano salvi i diritti del Consorzio in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati. La concessione s'intende inoltre revocata senza intervento d'atto alcuno da parte del Consorzio allorquando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese. In tal caso il Consorzio ha diritto a riscuotere immediatamente in un'unica soluzione a titolo di penale tutto l'importo del canone e dei consumi fino al termine previsto per la concessione.

RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

Art. 23 - L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione degli apparecchi costituenti l'impianto. L'utente è responsabile verso il Consorzio dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. Analogamente deve provvedere, ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità d'acqua nella stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi. Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e l'eventuale riparazione o sostituzione.

REVOCA DELLA CONCESSIONE PER ABUSI

Art 24 - L'utente, a qualsiasi titolo e causa, risponde penalmente e civilmente verso il Consorzio, senza pregiudizio da parte di questo per l'immediata chiusura della presa e della revoca della concessione, per le manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso; per le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa; per arbitrarie derivazioni a favore di terzi sia pure con apparecchi semovibili, ancorché fatti dopo l'apparecchio misuratore, ritenendosi l'utente con la presente disposizione costituito in malafede anche agli effetti penali. Egli può solo estendere l'impianto entro i confini della sua proprietà, purché dopo l'apparecchio misuratore, e perchè l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.

Art 25 - La revoca della concessione nel caso previsto nel precedente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento del dovuto fino al termine della concessione, il quale, anzi, deve essere pagato in un'unica soluzione a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni. Inoltre il Consorzio, per i casi suddetti, può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all'utente per un periodo estensibile fino a tre anni.

Art. 26 - Qualora a richiesta dell'utente o per ragioni provocate dallo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto al pagamento di una tassa per ogni intervento nella misura che sarà stabilita dal Consorzio.

A) - LIMITAZIONI E PREZZI

ACQUA POTABILE AD USO INDUSTRIALE.

Art. 27 - Per le concessioni con erogazione a contatore, il Consorzio si riserva la facoltà d'inserire nella derivazione, prima dell'apparecchio di misura un rubinetto idrometrico, in maniera da limitare, in base a clausola da stabilirsi nel contratto, le massime erogazioni in rapporto agli impegnativi contrattuali.

Art. 28 - Quando l'utente non è proprietario dello stabile ove esercita l'industria, deve depositare una somma stabilita da parte del Consorzio in un'annualità del canone, a garanzia dell'impegno assunto.

Art. 29 - Il minimo impegnativo per ogni concessione d'acqua potabile è di mc. 1 al giorno, cioè 365 mc. annui. I minimi impegnati in concessione saranno comunque assicurati alle utenze; queste pagheranno il quantitativo da loro impegnato, anche se non consumato. Il prelievo in eccedenza per motivi tecnici non potrà di regola superare il 20% del quantitativo impegnato. Quantitativi in eccedenza superiori al 20% potranno essere erogati dal Consorzio su richiesta scritta, con precisazione del periodo d'uso, da parte dell'utente.

Il prezzo attuale dell'acqua potabile ad uso industriale è rapportato, in sede di prima applicazione del presente Regolamento così come modificato dalla tariffa in vigore da parte di AQP determinato dalla delibera dell'Amministratore Unico AQP, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 06-06-2013.

Pertanto le tariffe risultanti sono quelle stabilite nell'allegato 1) del presente Regolamento.

Modifiche delle tariffe che siano dirette ed immediate conseguenza delle eventuali variazioni del costo dell'acqua apportate da AQP, sono applicate dal Consorzio con decorrenza dalla stessa data, con semplice comunicazione agli utenti dell'ASI.

Altre eventuali modifiche delle tariffe potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione ASI, tenendo conto della gestione complessa del servizio, inclusa l'incidenza anche di eventuali perdite, fisiologiche o straordinarie, della rete idrica.

Inoltre l'utente dovrà corrispondere al Consorzio ASI, a titolo di parziale rimborso delle spese generali sostenute dal Consorzio stesso per sorveglianza manutenzione ecc. un canone annuale da calcolarsi nella misura del 18% dell'importo corrispondente al quantitativo impegnato, alle eventuali eccedenze e della quota fissa annuale.

Per le forniture di acqua potabile ad uso industriale fuori Agglomerato Industriale di Incoronata (FG), già esistenti, il prezzo è quello stabilito nell'allegato 1) del presente Regolamento.

I prezzi applicati dal Consorzio per fornitura di acqua sono quelli riportati nel Tariffario allegato (ALLEGATO n. 1)

ACQUA INDUSTRIALE.

Art. 30 - Il minimo impegnativo annuale, per ogni concessione d'acqua fornita al Consorzio da soggetti diversi dall'A.Q.P. è il seguente:

- grandi e medie industrie	=	75.000	mc/annuale
- piccole industrie	=	15.000	mc/annuale
- industrie in fase d'avviamento	=	5.000	mc/annuale

Anche in questo caso i minimi impegnati in concessione saranno di norma assicurati alle utenze, salvo riduzioni d'approvvigionamento con gli Enti fornitori; queste pagheranno il quantitativo da loro impegnato, anche se non consumato. Il prelievo in eccedenza non ha teoricamente limitazioni, salvo la capacità d'erogazione da parte degli Enti fornitori.

I prezzi che il Consorzio applicherà per la fornitura della suddetta acqua industriale saranno pari alla tariffa praticata dall'Ente fornitore al Consorzio ASI, con la maggiorazione di seguito specificata.

L'utente dovrà corrispondere al Consorzio, a titolo di parziale rimborso delle spese generali sostenute dal Consorzio stesso per sorveglianza, manutenzione, ecc., un canone annuale da calcolarsi nella misura del 18% dell'importo corrispondente al quantitativo di acqua impegnata o effettivamente erogata.

I prezzi applicati dal Consorzio per fornitura di acqua industriale sono quelli riportati nel Tariffario allegato (ALLEGATO n. 2)

Modifiche delle tariffe che siano dirette ed immediate conseguenza delle eventuali variazioni del costo dell'acqua apportate dall'Ente fornitore, sono applicate dal Consorzio con decorrenza dalla stessa data, con semplice comunicazione agli utenti dell'ASI.

Altre eventuali modifiche delle tariffe potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione ASI, tenendo conto della gestione complessa del servizio, inclusa l'incidenza anche di eventuali perdite, fisiologiche o straordinarie, della rete idrica.

Art. 31 - I canoni, le tariffe ed i prezzi di cui al presente regolamento non sono comprensivi di IVA nè di qualsiasi imposta tassa o contributo, presente o futuro, sull'uso dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi misuratori. Tutte le imposte, tasse, tributi, di qualsiasi specie e natura, presenti o futuri, che dovessero gravare sulle concessioni d'acqua, sull'esecuzione dei lavori e sulle forniture dei materiali di cui al presente regolamento, sono a carico dell'utente.

CONCESSIONI PROVVISORIE.

NATURA DELLE CONCESSIONI PROVVISORIE.

Art. 32 - Sono considerate concessioni provvisorie quelle:

- a) che siano richieste o concesse per durata inferiore a quella indicata dall'art. 5;
- b) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- c) che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori d'impianti preesistenti, quando non sia possibile, per ragioni contingenti la presa diretta dalle condotte stradali, a giudizio insindacabile del Consorzio;
- d) che siano fatte da condotte d'altre amministrazioni, o di Enti pubblici o privati, col consenso degli stessi e del Consorzio, quando l'acqua distribuita venga da esso fornita;
- e) che siano fatte con prelievi occasionali od isolati.

Art. 33 - Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie, salvo per quanto attiene alla durata.

NORME DI PAGAMENTO PER LE CONCESSIONI PROVVISORIE

Art. 34 - Per ottenere una concessione provvisoria d'acqua potabile l'utente deve pagare anticipatamente, all'atto della concessione l'intero ammontare della fornitura dovuto per tutta la durata della concessione stessa. Per ottenere una concessione provvisoria d'acqua industriale, la somma da anticiparsi da parte dell'utente è limitata all'intero ammontare della fornitura per un semestre.

Art. 35 - Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di proporre altre condizioni e garanzie caso per caso.

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDEnze - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA

MISURA E PAGAMENTO DELL'ACQUA

Art. 36 - L'acqua, sia potabile che industriale, concessa a deflusso libero misurato da contatore, è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità impegnate e stabilite nel contratto e quanto precisato al successivo articolo 46.

ECCEDEnze

Art. 37 - Le eccedenze di consumo dell'acqua potabile ad uso industriale, determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra due letture trimestrali consecutive ed il consumo impegnato per il periodo corrispondente (rateo di 3/12 dell'impegnativo sottoscritto), sono liquidate trimestralmente. La quantità d'acqua consumata in meno di quella stabilita nell'atto di concessione per un trimestre, non può mai essere compensata con quella consumata in più negli altri trimestri. Agli effetti della determinazione dei consumi dell'acqua è

considerato soltanto il numero intero in eccesso di mc. rilevato all'atto della lettura del contatore, trascurando le frazioni di mc..

MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 38 - Il pagamento per le concessioni d'acqua, dei canoni, dei consumi in abbonamento ed in eccedenza, delle quote di nolo e manutenzione degli apparecchi misuratori ed, eventualmente di manutenzione delle derivazioni, devono effettuarsi presso la sede del Consorzio. Detti pagamenti devono effettuarsi anticipatamente nei limiti di tempo stabiliti per la riscossione degli stessi e, comunque, a presentazione delle relative fatture. I pagamenti relativi agli eventuali maggiori consumi trimestrali man mano che verranno accertati, e l'importo d'altra somma dovuta al Consorzio per qualsiasi titolo ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, dovranno essere corrisposti a presentazione di fattura. Gli eventuali reclami in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.

Art. 39 - Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le nuove concessioni fatte nel corso dell'anno dovrà avere luogo mediante versamento diretto alla sede del Consorzio entro il termine stabilito nella comunicazione che sarà fatta dal Consorzio stesso.

RITARDO NEI PAGAMENTI

Art. 40 - In caso di conguagli particolarmente elevati, su richiesta del Responsabile dell'Azienda, il Consorzio può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.BCE più 2 punti.

In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.BCE più 3 punti.

Decorsi i termini indicati per il pagamento, il Consorzio potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie.

La morosità dà inoltre diritto al Consorzio di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza preavviso e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza dell'abbonamento, salvo i casi di rescissione di cui all'art. 22. L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimenti di danni, per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione l'abbonato moroso pagherà oltre le somme per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Consorzio incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti ed i diritti per la sospensione e la riattivazione della concessione ai sensi dell'art. 26.

TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA - QUOTE NOLO O MANUTENZIONE

Art. 41 - Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Consorzio in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato. Il Consorzio ha sempre la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga, senza obbligo di preavvisi o di giustificazione

qualsiasi. Gli apparecchi sono di proprietà dell'Ente gestore; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Le quote annuali di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura, sia per le concessioni d'acqua potabile che industriale, sono quelle riportate nel Tariffario allegato (ALLEGATO n. 3).

POSIZIONE CUSTODIA APPARECCHI DI MISURA

Art. 42 - Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Consorzio di facile accesso agli agenti del medesimo. Essi sono di norma situati nell'atrio d'entrata degli stabili o in altro locale a pianterreno, o cantinato, in immediata adiacenza al muro frontale d'immissione della condotta nell'edificio o al confine della proprietà dell'utente ed occorrendo eccezionalmente in apposito pozzetto in sede stradale. Il Consorzio ha facoltà d'imporre il cambiamento di posto del contatore a spesa dell'utente qualora il contatore stesso per modifiche ambientali non imputabili ad esso venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio. Gli apparecchi misuratori sono custoditi in apposita nicchia o pozzetto a spese dell'utente con apposito sportello di chiusura o chiusino stradale la cui chiave è tenuta dagli agenti dell'acquedotto. L'utente può munirsi, per i suoi bisogni, d'altra chiave in guisa da non impedire la diretta constatazione da parte degli agenti dell'acquedotto anche senza il suo intervento. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti d'apposito suggello metallico apposto dal Consorzio. L'effrazione od alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della concessione.

GUASTI AGLI APPARECCHI

Art. 43 - L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo e dalle manomissioni il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino al contatore essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti l'utente ha lo obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio affinché questo possa provvedere.

VERBALI DI POSA DEL CONTATORE

Art. 44 - La constatazione dell'applicazione ed esistenza dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dell'abbonato, su apposito modulo, nella quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio la caratteristica il numero di matricola o il consumo registrato dal contatore stesso. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Consorzio ed esclusivamente per mezzo dei suoi addetti.

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

Art. 45 - All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, sono redatti su speciali moduli, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli addetti

del Consorzio. Tali verbali oltre i dati di cui all'articolo precedente devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

LETTURA DEI MISURATORI

Art. 46 - La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita mensilmente. Potrà essere fatta pochi giorni prima o dopo la scadenza mensile senza che l'utente possa avanzare reclami o risarcimenti di danni. Per gli impianti per uso potabile, l'intervallo fra due letture successive, agli effetti dell'accertamento dei consumi può variare di tre giorni in più o in meno senza che perciò l'utente possa avanzare reclami di sorta. Se tale periodo sarà superato, l'accertamento dei consumi sarà fatto tenendo conto dell'impegnativo giornaliero ricavato dall'impegnativo annuale fisso e per il numero totale dei giorni compresi tra le due letture dei contatori. Il Consorzio ha la facoltà di far eseguire quando voglia letture a più brevi periodi e di procedere ad accertamenti straordinari quando lo ritenga necessario.

Art. 47 - Qualora per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire una lettura trimestrale del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del trimestre successivo, viene senz'altro disposta la chiusura della presa dell'impianto che potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al versamento di cui all'art. 26.

IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE. MEDIE

Art. 48 - Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del Contatore il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, o in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del contatore, o, quando manchi qualche elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da parte del Consorzio.

VERIFICA, A RICHIESTA, DEI MISURATORI

Art. 49 - Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Consorzio, dietro richiesta scritta dall'utente, accompagnata da un deposito di € 100,00 per impegnativi fino a 3 mc/g e € 200,00 per impegnativi superiori, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito fatto dall'utente. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il Consorzio incamera il deposito effettuato a titolo di spesa di verifica.

VIGILANZA

Art. 50 - Il Consorzio avrà sempre diritto d'ispezionare a mezzo dei suoi Addetti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli addetti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà d'accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nella condotta e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che nel rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali. Dette ispezioni avranno luogo di giorno salvo diverse prescrizioni del Consorzio e previo accordo con l'utente.

In caso d'opposizione od ostacolo il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto del Consorzio alla revoca della concessione ed alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

INFRAZIONI

Art. 51 - La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento o delle altre condizioni accettate nel contratto d'utenza, dà diritto al Consorzio di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa d'acqua derivazione abusiva manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti - apparecchi misuratori compresi oltre all'azione penale e civile contro l'utente, il Consorzio avrà senz'altro la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 22.

Art. 52 - Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli o non adempia alle prescrizioni dettate dal Consorzio ovvero sia recidivo, il Consorzio potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 22.

Art. 53 - Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dagli addetti del Consorzio con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 54 - Gli addetti al Servizio dell'acquedotto sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio timbrata e firmata, con l'indicazione delle generalità e qualifica del titolare.

Questi, dovendo entrare negli immobili di privata proprietà, è tenuto ad esibirla all'utente.

Art. 55 - E' vietato agli agenti dell'acquedotto d'accettare, sotto qualsiasi forma, mance e remunerazioni dagli utenti.

Art. 56 - Qualunque tassa che venisse imposta sulle concessioni d'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 57 - Per quanto non è previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni di legge vigenti e quelle che in materia saranno emanate successivamente.

ALLEGATO n. 1

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA

ACQUA POTABILE AD USO INDUSTRIALE

TARIFFARIO ANNO 2013

- quantitativo impegnato:	€	1,1853/mc. netto IVA;
- eccedenza:	€	1,5743/mc. netto IVA;
- quota fissa per Mc.:	€	0,0779/mc. netto IVA;

- fornitura straordinaria fuori Agglomerato:	€	1,5793/mc. netto IVA;
- quota fissa per Mc.:	€	0,0780/mc. netto IVA;

ALLEGATO n. 2

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA

ACQUA INDUSTRIALE

TARIFFARIO ANNO 2013

- costo al mc.:

€ 0,3540/mc. netto IVA;

ALLEGATO n. 3

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA

NOLO CONTATORE

TARIFFARIO ANNO 2013

- | | |
|--|---------------------|
| - per impegnativo fino a mc. 10.000 | € 92,39 netto IVA; |
| - per impegnativi da mc. 10.001 a mc. 50.000 | € 118,45 netto IVA; |
| - per impegnativi da mc. 50.001 a mc. 100.000 ed oltre | € 133,78 netto IVA; |